



17999-2

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

**SANZIONI
AMMINISTRATIVE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ROSA MARIA DI VIRGILIO

- Presidente -

R.G.N. 5076/2017

SERGIO GORJAN

- Consigliere -

Cron. 17999

ALDO CARRATO

- Consigliere -

Rep. *Ci*

ELISA PICARONI

- Rel. Consigliere -

Ud. 24/11/2020

GIUSEPPE TEDESCO

- Consigliere -

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 5076-2017 proposto da:

EGIDIO, elettivamente domiciliato in

giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

PREFETTURA DI LATINA, in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliata in

, che la

rappresenta e difende ope legis;

- **controricorrente** -

2020

2761

avverso la sentenza n. 1462/2016 del TRIBUNALE di LATINA,
depositata il 14/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/11/2020 dal Consigliere ELISA PICARONI;



FATTI DI CAUSA

1. Oggetto del ricorso è la sentenza del Tribunale di Latina, pubblicata il 14 luglio 2016, che ha rigettato l'appello proposto da Egidio avverso la sentenza del Giudice di pace di Latina n. 248 del 2014, e nei confronti della Prefettura di Latina.

1.1. Il Giudice di Pace aveva rigettato l'opposizione proposta dal avverso l'ordinanza prot. LT2018336J/2013 con cui il Prefetto di Latina gli aveva sospeso la patente di guida per due anni e ordinato di sottoporsi a visita medica presso la ASL per accertare l'idoneità alla guida.

Il provvedimento di sospensione era stato emesso a seguito del verbale di contestazione della violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada, per avere il guidato in stato di ebbrezza (tasso alcolico accertato in struttura ospedaliera pari a 1,74 g/l).

2. Il Tribunale ha confermato la pronuncia di primo grado.

2.1. Dopo avere evidenziato che nella specie non vi era stata declaratoria di incompetenza per materia del Giudice di pace in relazione all'oggetto specifico dell'opposizione, il Tribunale ha rilevato che la sospensione della patente di guida era stata legittimamente disposta a fini cautelari.

3. Egidio ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di tre motivi, ai quali resiste con controricorso la Prefettura di Latina.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 7 cod. proc. civ., 98 d.lgs. n. 507 del 1999, 186 e 223 cod. strada, e si contesta l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel ritenere che il primo giudice non avesse dichiarato la propria incompetenza per materia.

1.1. Il motivo è privo di fondamento.

Come evidenziato nella sentenza impugnata, il Giudice di pace non si è affatto dichiarato incompetente ma si è limitato a ad osservare, in motivazione, che mentre l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza spettava al tribunale, l'oggetto dell'opposizione era circoscritto alla verifica delle condizioni legittimanti l'applicazione della misura cautelare della sospensione della patente di guida.

2. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 186, 201 e 223, commi 1 e 2, cod. strada, e si contesta la tardività della notificazione dell'ordinanza prefettizia, assumendosi tra l'altro che la ritenuta natura cautelare della sospensione della patente di guida sarebbe incompatibile con l'adozione del provvedimento a notevole distanza di tempo dall'accertamento della guida in stato di ebbrezza (nella specie, 19 mesi), così vanificando le esigenze di immediatezza e di prevenzione.

3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; omessa o insufficiente motivazione in relazione all'art. 2697 c.c. e all'art. 5 l. n. 39/1997, nonché nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 e 156 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ.

Il ricorrente contesta la mancata esposizione delle norme di legge e dei principi di diritto applicati, poiché in entrambe le sentenze di merito i giudici non avrebbero provveduto a statuire su alcuni punti decisivi della controversia, riguardanti principalmente i vizi di forma dell'ordinanza che, se adeguatamente considerati, avrebbero comportato la sua nullità.

4. Il secondo motivo di ricorso è fondato e assorbe il terzo motivo.

4.1. Si deve richiamare in premessa la distinzione da tempo enucleata dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le altre, Cass. n. 21447 del 2010), secondo cui la sospensione della patente di guida ex art. 186 cod. strada consegue a titolo di sanzione accessoria del reato, ed è quindi disposta dal giudice penale pur se applicata in concreto dal prefetto, mentre la sospensione cautelare/preventiva disposta dal prefetto ai sensi dell'art. 223 cod. strada risponde alla finalità di impedire che, nell'immediatezza del fatto, il soggetto possa continuare a tenere una condotta pericolosa per la pubblica incolumità.

4.2. Con riferimento specifico alla sospensione cautelare, questa Corte a Sezioni Unite (sentenza n. 13226 del 2007) ha affermato che il suddetto provvedimento deve intervenire entro un tempo ragionevole – la cui valutazione è in concreto rimessa al giudice del merito – in considerazione delle finalità del provvedimento stesso.

Si tratta di principio enucleato a composizione di un contrasto, che risulta di applicazione costante e ormai consolidata (tra le altre, Cass. n. 7731 del 2009; Cass. n. 24111 del 2014).

5. Nella fattispecie in esame, il Tribunale ha ritenuto che il provvedimento di sospensione della patente di guida avesse finalità cautelari senza chiarire le ragioni per cui lo stesso sarebbe intervenuto entro un tempo ragionevole dal fatto, laddove il riferimento alla mancata presentazione del) alla visita medica è privo di riscontro.

Per un verso, infatti, il provvedimento di sospensione non contiene riferimenti alla mancata sottoposizione del i a visita medica, e, per altro verso, neppure risultano indicati altri atti a sostegno di tale rilievo, atti che, tra l'altro, neppure avrebbero potuto essere acquisiti stante la contumacia della Prefettura in entrambi i giudizi di merito.

6. All'accoglimento del secondo motivo di ricorso, con assorbimento del terzo motivo, segue la cassazione della sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto ed il rinvio al giudice designato in dispositivo per un nuovo esame della domanda. Il giudice di rinvio provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo motivo e rigettato il primo motivo, cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Latina, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, a seguito di riconvocazione, in data 11 marzo 2021.

Il Presidente



CORTE DI CASSAZIONE
Sezione II Civile
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma

23 GIU. 2021

